



REGOLAMENTO ARBITRATI

APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 29/11/2010 CON DELIBERA N. 101
RATIFICA DELLA GIUNTA NAZIONALE C.O.N.I. 12/04/2011 CON DELIBERA N. 130
ERRATA CORRIGE RATIFICATA DA GIUNTA NAZIONALE CONI 26/4/2012 DEL. N. 74

APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 17/11/2014 CON DELIBERA N. 268
PER ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA
RATIFICA DELLA GIUNTA NAZIONALE C.O.N.I. 18/12/2014 CON DELIBERA N. 513

APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 14/7/2015 CON DELIBERA N. 121
RATIFICA DELLA GIUNTA NAZIONALE CONI 15/9/2015 DELIBERA N. 353

INDICE

- Art. 1 OGGETTO DEGLI ARBITRATI
- Art. 2 PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE E DEL CONTRADDITTORIO
- Art. 3 REQUISITI DEL COLLEGIO ARBITRALE
- Art. 4 RICUSAZIONE DELL'ARBITRO
- Art. 5 ATTIVITA' DEL COLLEGIO ARBITRALE
- Art. 6 CONCILIAZIONE E TRANSAZIONE
- Art. 7 SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO ARBITRALE
- Art. 8 DELIBERAZIONE E REQUISITI DEL LODO
- Art. 9 DEPOSITO ED ESECUTIVITA' DEL LODO
- Art. 10 ONORARI DEL COLLEGIO ARBITRALE
- Art. 11 MANCATA O RITARDATA ESECUZIONE
- Art. 12 NORME FINALI

Art. 1 - OGGETTO DEGLI ARBITRATI

- 1) Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali a contenuto strettamente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali ai sensi dello Statuto Federale.

Art. 2 - PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE E DEL CONTRADDITTORIO

- 1) La parte che intende attivare la procedura arbitrale deposita presso la Segreteria Federale tramite raccomandata a/r **o tramite posta elettronica certificata** istanza contenente, a pena di inammissibilità;
 - nome, cognome e residenza dell'istante nonché della parte nei cui confronti si chiede la procedura arbitrale;
 - esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della domanda;
 - indicazione specifica dei mezzi di prova di cui intende avvalersi e dei documenti prodotti;
 - richieste conclusive da sottoporre all'esame del Collegio arbitrale;
 - nomina del proprio arbitro ed accettazione di questi in calce all'istanza separata;
 - eventuale elezione di domicilio ai fini delle successive comunicazioni;
 - documento comprovante il versamento della tassa di attivazione per le spese di segreteria il cui importo viene annualmente fissato dal Consiglio Federale;
 - eventuale nomina del difensore di parte.

Copia della predetta istanza deve essere spedita a cura dell'istante a mezzo raccomandata a/r **o tramite posta elettronica certificata**, alla parte nei cui confronti si chiede la procedura arbitrale.

- 2) La parte resistente, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'istanza, provvede a depositare presso la Segreteria Federale tramite raccomandata a/r **o tramite posta elettronica certificata**:
 - le proprie deduzioni sugli elementi contenuti nell'istanza;
 - nomina del proprio arbitro ed accettazione di questi con atto scritto;
 - documento comprovante il versamento della tassa fissata dal Consiglio Federale;
 - eventuale elezione di domicilio ai fini delle successive comunicazioni;
 - eventuale nomina del difensore di parte.

Copia della predetta documentazione deve essere spedita a cura della parte resistente a mezzo raccomandata a/r **o tramite posta elettronica certificata** alla parte istante.

- 3) Qualora, per qualsiasi motivo, la parte resistente non designi il proprio arbitro entro il predetto termine di giorni 20 (venti) dalla ricezione dell'istanza **di arbitrato**, il Presidente della Commissione Federale di Garanzia provvede alla integrazione del Collegio Arbitrale, **su richiesta della parte interessata**.

Il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio è nominato dagli altri due arbitri entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della nomina degli arbitri di parte.

In difetto di accordo sulla nomina del terzo arbitro, provvede il Presidente della Commissione Federale di Garanzia su istanza da presentarsi entro il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della nomina degli arbitri di parte, decorso il quale lo stesso Presidente della Commissione Federale di Garanzia provvede - su segnalazione della Segreteria Federale - a dichiarare decaduta la procedura arbitrale.

- 4) Il Collegio provvede, nella prima riunione utile, alla nomina del Segretario del Collegio Arbitrale e a fissare, laddove necessario, la sede dell'arbitrato se diversa dalla sede federale.

Art. 3- REQUISITI DEL COLLEGIO ARBITRALE

- 1) Non possono comporre il Collegio arbitrale persone prive di capacità legale anche parziale e quelle che abbiano procedimenti disciplinari in corso o abbiano riportato, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti o che facciano parte di organi elettivi.
- 2) I componenti del Collegio arbitrale non devono avere interesse diretto e indiretto nella vertenza in discussione e con i soggetti in questa coinvolti.
- 3) Non possono comporre il Collegio arbitrale i componenti degli Organi di Giustizia Federale ai sensi dell'art. 27/17, e) dello Statuto Federale.

Art. 4 - RICUSAZIONE DELL'ARBITRO

- 1) La parte può ricusare l'arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi di cui all'art. 51 del c.p.c.
- 2) La ricusazione è proposta mediante ricorso alla Commissione Federale di Garanzia entro il termine perentorio di giorni dieci dalla notificazione della nomina o della sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.
- 3) La Commissione Federale di Garanzia si pronuncia con provvedimento non impugnabile sentito l'arbitro e assunte, quando necessario, sommarie informazioni.

Art. 5- ATTIVITA' DEL COLLEGIO ARBITRALE

- 1) Il Collegio arbitrale si costituisce e giudica secondo le regole dell'arbitrato irrituale ed opera, se non diversamente stabilito dallo stesso Collegio, presso la sede federale. Esso ha poteri ordinatori ed istruttori. Il Presidente provvede alle convocazioni del Collegio e delle parti, avvalendosi della Segreteria Federale con raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo almeno 10 (dieci) giorni prima dell'udienza.
- 2) Il Presidente del Collegio o, se nominato, il Segretario, provvede a redigere verbale sommario di ogni udienza, sottoscritto dai componenti del Collegio, che va notificato alle parti che ne fanno richiesta, a cura della Segreteria Generale della F.I.N..
- 3) In caso di svolgimento dei lavori del Collegio in sede diversa da quella federale, il Presidente del Collegio trasmette copia dei verbali di udienza alla Segreteria Federale.
- 4) Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.

Art. 6 – CONCILIAZIONE E TRANSAZIONE

- 1) Il Collegio è tenuto ad esperire, prima dell'inizio del procedimento arbitrale, un tentativo di conciliazione tra le parti. Dell'esito negativo del tentativo di conciliazione si deve dare atto nel verbale di udienza.
- 2) In caso di transazione raggiunta tra le parti in corso di procedimento arbitrale, il Collegio redige un verbale sottoscritto dalle parti con il quale viene esonerato dall'obbligo di pronunciare il lodo, nel quale indica gli onorari e le spese di procedimento del Collegio.
- 3) In caso di transazione parziale, il procedimento arbitrale prosegue per la definizione dei punti della controversia non definiti.
- 4) Le parti possono richiedere al Collegio, al quale è riconosciuta facoltà di diniego, di recepire in un lodo i termini della transazione tra loro intervenuta.

Art. 7 - SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO ARBITRALE

- 1) Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina entro 30 (trenta)

giorni dalla indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.

Art. 8 - DELIBERAZIONE E REQUISITI DEL LODO

- 1) Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo. Esso contiene l'indicazione delle parti, l'esposizione dei fatti e dei motivi della decisione, il dispositivo, il luogo e la data e la sottoscrizione da parte dei componenti del Collegio.
- 2) La sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione e le varie sottoscrizioni possono avvenire, senza necessità di ulteriori conferenze, in luoghi diversi.
- 3) Il Lodo è valido anche se sottoscritto dal Presidente e da un solo arbitro, salvo dare atto che lo stesso è stato deliberato in conferenza personale di tutti e dandosi atto che l'altro non ha potuto o voluto sottoscrivere.

Art. 9 – DEPOSITO ED ESECUTIVITA' DEL LODO

- 1) Il Collegio Arbitrale provvede **all'emanazione** del lodo entro 90 (novanta) giorni dalla nomina del Presidente del Collegio.
- 2) L'eventuale proroga del termine di cui al precedente comma o la sua eventuale sospensione può essere richiesta dal Presidente del Collegio Arbitrale, con istanza motivata, al Presidente della Commissione Federale di Garanzia il quale decide con propria ordinanza.
- 3) Il Lodo, unitamente al fascicolo contenente gli atti del procedimento arbitrale, deve essere depositato da parte del Presidente del Collegio entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria Federale, quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione ed il Collegio Arbitrale provvederà, nel dispositivo, a fissare un termine massimo, comunque non superiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale il lodo stesso dovrà essere escusso.

Art. 10 - ONORARI DEL COLLEGIO ARBITRALE

- 1) Gli incarichi di Presidente e di componente del Collegio Arbitrale s'intendono conferiti a titolo oneroso.
- 2) Il Collegio, in sede di deposito del lodo, stabilisce gli onorari e le spese del giudizio a carico della parte soccombente, salva la possibilità, qualora ne sussistano le ragioni, di porle a carico di entrambe le parti. Gli onorari arbitrali devono essere contenuti, in ogni caso, nel rispetto dei limiti minimi secondo gli scaglioni di riferimento stabiliti dalla tabella professionale dell'Ordine degli Avvocati in vigore.

Art. 11- MANCATA O RITARDATA ESECUZIONE

- 1) La mancata o ritardata esecuzione del Lodo costituisce illecito disciplinare e pertanto è sottoponibile all'Ufficio della Procura Federale.
- 2) Alla scadenza del termine fissato per l'esecuzione la parte **interessata** comunica gli eventuali inadempimenti alla Segreteria Federale che provvede tempestivamente a darne comunicazione alla Procura Federale, per quanto di sua competenza, perché accertata l'infrazione deferisca la parte inadempiente innanzi alla Prima Sezione del Tribunale Federale.

Art. 12 – NORME FINALI

- 1) Per quanto non previsto nello Statuto Federale e nel presente Regolamento, si applicano le previsioni di cui agli artt. 806 e segg. del c.p.c.

- 2) Il Regolamento è deliberato dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 32 comma 1) dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo dalla delibera di approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.